

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai Magistrati:

Amedeo	FEDERICI	Presidente
Nicola	RUGGIERO	Giudice
Alberto	URSO	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n° 60762 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Toscana nei confronti di
XXXX Xxxx, nato ad xxxxxx, ivi residente in xxxxxxxxxxxxxxxxx), non costituito in giudizio;
XXXX Xxxx, nato ad xxxxxx, ivi residente in xxxxxxxxxxxxxxxxx), rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Mannelli e dall'avv. Barbara Mugnai, exxxvamente domiciliato nello studio del primo in Arezzo, via Borgo S. Xxxx n. 123 (p.e.c. avvgiuliomannelli@cnfpec.it);
XXXX Xxxx, nato ad xxxxxxxxxxxxxxxxx, ivi residente in xxxxxxxxxxxxxxxxx), non costituito in giudizio;
XXXX Xxxx, nato ad xxxxxxxxxxxxxxxxx, ivi residente in xxxxxxxxxxxxxxxxx), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Piccolo (p.e.c. avvrobertopiccolo@cnfpec.it) e dall'avv. Xxxx Cuccuini (p.e.c. avvxxxxcuccuini@puntopec.it), exxxvamente domiciliato nello studio del primo in Arezzo, via Avvoxxxxo Fulvio Xxxx n. 14

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 3 agosto 2017;

VISTO il decreto del 3 agosto 2017 con cui il Presidente ha fissato l'udienza per la discussione del 20 giugno 2018;

VISTI gli atti del giudizio;

UDITI nell'udienza pubblica del 20 giugno 2018, celebrata con l'assistenza del Segretario dott.ssa Paola Altini, il relatore Ref. Alberto Urso, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale dott. Stefano Castiglione, l'avv. Giulio Mannelli e l'avv. Barbara Mugnai per il convenuto Xxxx, nonché l'avv. Xxxx Cuccuini e l'avv. Roberto Piccolo per il convenuto Xxxx, i quali hanno discusso e concluso tutti come da verbale, nessuno presente per i convenuti Xxxx e Xxxx.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 3.08.2017, la Procura Regionale ha agito in giudizio nei confronti di Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx e Xxxx Xxxx per sentirli condannare, in favore del Comune di Arezzo, al pagamento della somma di € 435.000,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, a titolo di danno da disservizio e danno all'immagine per fatti di concussione consumata e tentata, nonché d'abuso d'ufficio - e l'Xxxx altresì di corruzione - commessi nella trattazione di pratiche urbanistiche in qualità di Consiglieri comunali facenti parte della Commissione per l'Assetto del Territorio (cd. "XXXX") del Comune di Arezzo.

A fondamento della domanda, la Procura ha invoxxxxo le suddette condotte dolose commesse dai convenuti, nelle loro riferite qualità, nel quadro di un più ampio e strutturato sistema di

concussione ambientale, abusi e corrottele avente a oggetto la gestione delle pratiche urbanistiche presso il Comune di Arezzo, sistema in relazione al quale sono stati aperti vari procedimenti penali.

In proposito, la Procura erariale apprendeva la notizia specifica e concreta di danno da alcuni articoli di stampa con i quali veniva reso noto il rinvio a giudizio di diversi amministratori locali e imprenditori nell'ambito della suddetta inchiesta, indixxxa con il nome di "Variantopoli".

Nel conseguente processo penale relativo al presente filone della vicenda, interveniva dapprima la sentenza di condanna nei confronti di tutti i convenuti n. 663/2008 del Tribunale di Arezzo, con cui veniva accertata, tra l'altro, la penale responsabilità del Xxxx, dell'Xxxx e del Xxxx per fatti continuati di concussione e tentata concussione, nonché del solo Xxxx per abuso d'ufficio, del solo Xxxx per un fatto di corruzione propria, e altresì del Xxxx per abuso d'ufficio continuato, con condanna di tutti gli imputati anche al pagamento di una provvisoria a beneficio del Comune di Arezzo costituitosi parte civile.

Successivamente, la sentenza n. 36/2012 della Corte d'appello di Firenze confermava le suddette condanne, salva la concessione delle attenuanti generiche all'Xxxx, verso il quale la decisione diveniva definitiva.

La successiva sentenza n. 535/2014 della VI Sez. Penale della Corte di cassazione, infine, confermava per intero la decisione d'appello nei confronti del Xxxx, mentre annullava la condanna del Xxxx stante l'intervenuta prescrizione dei reati, rinviando al giudice civile per le corrispondenti determinazioni; allo stesso modo, annullava parzialmente per prescrizione la condanna del Xxxx, in relazione al capo d'accusa riguardante l'abuso d'ufficio, e confermava per il resto la decisione, anche in questo caso rinviando al giudice civile per le relative statuizioni.

Entro tale contesto, nonostante la richiesta di pagamento della provvisoria da parte del Comune costituitosi parte civile, i convenuti non provvedevano alla corresponsione di quanto oggetto di condanna da parte dei giudici penali.

Nell'ambito del procedimento contabile, la Procura curava l'acquisizione degli atti relativi al giudizio penale e rilasciava delega per le indagini alla Digos presso la questura di Arezzo, la cui attività investigativa confluiva nella relazione del 12.04.2017.

All'esito di ciò, veniva notifixxxo a tutti gli odierni convenuti invito a dedurre con contestuale richiesta di sequestro, cui seguiva adozione del decreto presidenziale autorizzativo del sequestro del 27.04.2017 - corretto con successivo decreto del 4.05.2017 - confermato giusta ordinanza n. 67/2017 di questa Sezione nei confronti del Xxxx e del Xxxx e revoxxxo verso gli altri prevenuti.

A fronte dell'invito a dedurre, il Xxxx depositava deduzioni difensive in replica, le quali tuttavia non determinavano alcuna revisione nel convincimento della Procura.

Seguiva dunque il deposito dell'atto di citazione, con il quale è stato invoxxxxo nei confronti dei convenuti un risarcimento del danno per il complessivo importo sopra riferito, a fronte della rilevazione da parte della Procura di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie dell'illecito erariale, da ascrivere in specie ai convenuti a titolo di dolo.

In particolare, la specifica condotta illecita del Xxxx, già oggetto di condanna penale, consisterebbe in fatti commessi in qualità di presidente della XXXX, rispettivamente, di tentata concussione in danno dell'imprenditore Xxxx Xxxx nell'estate 2005, e di concussione nei confronti della società edile Il Xxxx s.a.s. (nonché in danno di tal Xxxx Xxxx, direttore tecnico della cooperativa Xxxx Xxxx Arezzo Xxxx) nell'ottobre 2005, perpetrati per ottenere che dette imprese installassero nelle xxxx da realizzare (*i.e.*, un albergo l'Xxxx, alcuni edifici in Bibbiena Il Xxxx s.a.s.) ascensori forniti dalla

ditta di cui lo stesso convenuto era titolare, e prospettando quale minaccia, in caso di rifiuto alla richiesta, il manxxxxo buon esito delle pratiche edilizie e delle varianti urbanistiche domandate. Quanto al Xxxx, le condotte illecite addebitate, tutte commesse nella qualità componente della XXXX e già accertate con sentenza penale di condanna, consistono, rispettivamente, nella tentata concussione del settembre-ottobre 2005 in danno dei soci della Xxxx Xxxx per ottenere il versamento di somme indebite per € 10.000,00 a fronte della minaccia, in caso di rifiuto, del manxxxxo buon fine della variante urbanistica da costoro richiesta; nella concussione, intorno al giugno 2005, nei confronti del già menzionato Xxxx Xxxx per ottenere da questi un incarico professionale prospettandogli, in caso di accoglimento della richiesta, una particolare attenzione nell'esame di pratica urbanistica avviata dalla vittima nell'interesse della Xxxx Xxxx; nella concussione, nel luglio 2005, sempre in danno del Xxxx, posta in essere con modalità similari a quelle suindixxxxie al fine di ottenere che la persona offesa esercitasse pressioni sui condomini di alcuni stabili realizzati dalla Xxxx nel comune di Poppi per la nomina dello stesso convenuto quale amministratore condominiale. A ciò si aggiungerebbe l'ulteriore condotta, coperta da prescrizione in sede penale, di abuso d'ufficio del 16.06.2005 consistita nel voto favorevole espresso dal Xxxx in seno a una deliberazione della XXXX, in specie omettendo di astenersi pur in presenza di un interesse proprio, correlato in particolare all'incarico libero professionale - ricevuto dal soggetto interessato alla deliberazione - che sarebbe stato espletato in caso di approvazione della variante richiesta.

Gli addebiti ascritti nei confronti dell'Xxxx riguardano numerosi fatti di concussione e tentata concussione commessi in continuazione nel periodo fra il 2001 e l'ottobre 2005 quale consigliere comunale e componente della XXXX in danno di soggetti fra cui, in particolare, i soci dell'impresa Xxxx Xxxx, il presidente della società XXXX s.p.a., l'imprenditore Xxxx Xxxx, il sig. Xxxx Xxxx, la sig.ra Xxxx Xxxx, l'arch. Xxxx Xxxx, il sig. Xxxx Xxxx, il sig. Xxxx Xxxx, il sig. Xxxx Xxxx Xxxx, il sig. Xxxx Xxxx, al fine di ottenere utilità quali la dazione o promessa di danaro, un impiego per la figlia, il conferimento della carica di consigliere d'amministrazione della Xxxx Xxxx, prospettando in tutti i casi conseguenze negative sulle pratiche urbanistico-edilizie avviate dagli interessati in caso di manxxxxo accoglimento delle richieste indebite. A ciò si aggiungerebbe l'analoga condotta concussiva in danno della Xxxx s.r.l. nella primavera del 2005, con cui l'Xxxx pretendeva la ultimazione dei lavori edilizi presso la propria abitazione con oneri a integrale carico della concussa; nonché la corruzione propria commessa dal novembre 2004 al novembre 2005 con tal Xxxx Xxxx per garantire a quest'ultimo e alle rispettive società un trattamento di riguardo ai fini della celere evasione dalla XXXX delle pratiche introdotte, nonché per assicurare il proprio voto favorevole in seno al Consiglio comunale, a fronte della corresponsione di una somma mensile pari a € 1.500,00 in proprio favore. In relazione a tutti tali fatti, l'Xxxx risulta definitivamente condannato in sede penale.

Quanto al Xxxx, gli illeciti contestati, pur dichiarati prescritti in sede penale, consisterebbero in fatti d'abuso d'ufficio continuato commessi quale consigliere comunale e presidente della XXXX, e sarebbero costituiti in specie dall'omessa astensione del convenuto da votazioni in seno alla stessa XXXX e al Consiglio comunale in presenza di un interesse proprio derivante dall'incarico professionale ricevuto per progetti poggianti sulle varianti urbanistiche oggetto delle deliberazioni, fatti commessi dal Xxxx fra il febbraio 2001 e il dicembre 2003 in relazione all'incarico ricevuto da tal Xxxx Xxxx, tra il 2002 e il novembre 2003 rispetto ad incarico ricevuto da tali Xxxx Xxxx e Xxxx Xxxx, nonché il 10.04.2003 per l'incarico proveniente dalla Xxxx Xxxx s.r.l.

Alla luce di tali complessive condotte illecite, la Procura ha contestato ai convenuti due distinte voci di danno oggetto di domanda risarcitoria.

La prima di esse riguarda il danno da disservizio derivato dai fatti illeciti e declinato in termini, rispettivamente, di violazione del sinallagma contrattuale per esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni, con corresponsione di retribuzioni parzialmente indebite ai convenuti; di spese sostenute dall'amministrazione per apprestare le proprie difese e assistere la Polizia Giudiziaria e i magistrati nel corso delle indagini; di nocumento derivato dalla sospensione e annullamento *ex art. 78, co. 4, TUEL* dei piani urbanistici adottati con la partecipazione dei convenuti portatori di interessi propri.

Ai fini della quantificazione di tale complessivo pregiudizio, la Procura ha preso a riferimento, in via equitativa, l'entità delle provvisoriamente disposte dal Tribunale di Arezzo, giungendo così a determinare il *quantum* addebitato in complessivi € 80.000,00 nei confronti dell'Xxxx, € 50.000,00 verso il Xxxx, € 35.000,00 nei riguardi del Xxxx ed € 20.000,00 nei confronti del Xxxx.

La seconda voce di danno sarebbe costituita dal pregiudizio all'immagine sofferto dal Comune di Arezzo in conseguenza delle condotte illecite dei convenuti.

Rispetto a tale danno, oltre alla condizione di procedibilità della condanna penale, sussisterebbe nel caso di specie anche l'elemento del rilevante *clamor fori* prodottosi sulla vicenda.

Ai fini della quantificazione del nocumento, non potendo farsi applicazione *ratione temporis* dell'art. 1, co. 1 *sexies*, L. 20/1994, dovrebbero impiegarsi i consueti criteri oggettivo, soggettivo e sociale elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, valorizzando in particolare l'ampia diffusione mediatica della vicenda, la gravità dei fatti e il loro disvalore sociale, nonché la funzione rivestita da ciascuno degli agenti.

In ragione di tali criteri, la Procura giunge e quantificare il suddetto danno in complessivi € 100.000,00 per ciascuno a carico dell'Xxxx e del Xxxx, e di € 50.000,00 in capo al Xxxx, senza alcuna imputazione a carico del Xxxx in quanto non definitivamente condannato in sede penale.

La stessa Procura ha proceduto quindi ad aggregare le voci di danno per ciascuno dei convenuti, determinando il pregiudizio complessivo in € 180.000,00 per l'Xxxx, € 150.000,00 per il Xxxx, € 35.000,00 per il Xxxx ed € 70.000,00 per il Xxxx.

Complessivamente, la richiesta risarcitoria a beneficio del Comune di Arezzo ammonta dunque agli € 435.000,00 oggetto di domanda.

Con comparsa di costituzione depositata il 29.05.2018 s'è costituito in giudizio il convenuto Xxxx per avversare la pretesa erariale.

In via preliminare, il Xxxx ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento, tanto in relazione al danno da disservizio quanto rispetto al danno all'immagine, dal momento che la conoscibilità obiettiva del nocumento sarebbe da ricondursi in specie al tempo della notifica all'amministrazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, cui seguì peraltro costituzione di parte civile ad opera della medesima amministrazione con atto del 31.05.2007, al quale lo stesso Xxxx riconosce efficacia interruttiva.

Alla luce di ciò, secondo il convenuto, "la Procura Regionale avrebbe dovuto depositare l'atto di citazione (...) *diversi anni fa*", con conseguente prescrizione del diritto in questa sede invocata dall'attore erariale.

Nel merito, il convenuto ha contestato la fondatezza dell'impianto accusatorio, atteso che in sede penale il Xxxx è stato assolto per ben n. 12 imputazioni a proprio carico, venendo condannato per un solo episodio di concussione tentata ed altro di concussione consumata, peraltro nella presente sede contestati dal convenuto.

Sotto il profilo del danno, il convenuto nega che la condotta tenuta in seno alla XXXX abbia potuto provocare un qualche nocumento erariale, attesa la funzione meramente consultiva della Commissione e la piena discrezionalità del presidente nell'indicazione dell'ordine del giorno delle sedute.

La difesa contesta ancora alla Procura di non aver curato la quantificazione complessiva del danno, necessariamente unitario, che il Comune di Arezzo avrebbe subito per effetto delle condotte inxxxxxe, con conseguente lesione del diritto di difesa dei convenuti, non essendo in specie chiaro se la domanda formulata nei riguardi del Xxxx abbia ad oggetto l'intero importo finale indixxxxo dalla Procura ovvero una sua quota.

Ancora, la natura episodica del fatto ascritto al Xxxx e l'assenza di un suo concorso in altri illeciti escluderebbe in radice, secondo il convenuto, danni da disservizio o all'immagine riconducibili alla propria condotta, rispetto ai quali la difesa contesta in ogni caso la quantificazione operata dalla Procura, in particolare per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sulla determinazione equitativa.

Il Xxxx ha altresì rilevato come manchi, nell'ambito della citazione, una domanda di condanna in via solidale nei confronti dei convenuti, e ciò quantunque la stessa Procura li consideri concorrenti nella causazione del medesimo danno erariale; il che impedirebbe di per sé l'accoglimento della domanda in solido per l'intero, ovvero per cifra diversa a carico di ciascuno.

Inoltre, il fatto che la Procura abbia domandato nei confronti di ciascun convenuto - secondo il Xxxx - la condanna per l'intero, senza fare richiesta di riconoscimento di un maggiore o minore importo, impedirebbe, in assenza di prova del concorso, l'accoglimento della pretesa attorea integrale, nonché la sua favorevole valutazione per una diversa somma (neanche pari a € 150.000,00, pur richiamata in narrativa dalla Procura) a carico del Xxxx.

In via di subordine, il convenuto ha chiesto la riduzione della condanna in applicazione del potere riduttivo.

Concludendo in conformità, ha domandato la preliminare declaratoria di prescrizione, anche parziale, della pretesa attorea; nel merito, il rigetto della domanda; in via subordinata, l'accertamento della carenza di domanda di condanna in solido, con conseguente rigetto di tutte le domande; in ulteriore subordine, il rigetto di tutte le domande per effetto dell'accertamento della mancanza di domanda di condanna a importo maggiore o minore rispetto a quello richiesto; in estremo subordine, l'esercizio del potere riduttivo nella quantificazione del danno.

Con successiva istanza depositata il 18.06.2018, la difesa del convenuto ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 2 dell'all. 3 al D. Lgs. 174/2016 nella parte in cui non prevede che la disciplina sulla prescrizione dell'illecito erariale introdotta con l'art. 66 c.g.c. trovi applicazione anche ai fatti anteriori al relativo ingresso in vigore.

Con distinta comparsa di costituzione depositata il 14.06.2018 s'è costituito in giudizio il Xxxx per resistere all'azione erariale sostenendone l'infondatezza.

In particolare, il convenuto ha posto in risalto come i riferimenti operati dalla Procura al radixxxxo sistema di concussione ambientale vigente presso il Comune di Arezzo in relazione alle pratiche urbanistiche ed edilizie sarebbero frutto di generiche e indimostrate asserzioni, rimaste prive di alcun riscontro probatorio. Lo stesso sarebbe a dirsi anche rispetto agli addebiti di illecita formazione dell'o.d.g. delle sedute della XXXX.

Entro tale contesto, il convenuto evidenzia altresì il fatto di essere stato assolto, in sede penale, per ben 12 delle imputazioni a proprio carico, venendo condannato per soli tre sporadici episodi di concussione e tentata concussione, peraltro assai discutibili. In proposito, infatti, sia la tentata

concussione in danno dei soci della Xxxx Xxxx, sia i due episodi di concussione nei confronti del Xxxx non troverebbero in realtà riscontro nel materiale probatorio e nelle stesse testimonianze assunte in sede penale, anzitutto da parte delle medesime presunte vittime.

Anche per il reato di abuso d'ufficio, coperto da prescrizione, risulterebbero indimostrati tanto i rapporti con le parti interessate, quanto l'interferenza del Xxxx nella formazione dell'o.d.g. della XXXX e nella trattazione delle pratiche urbanistiche.

Oltre alla condotta illecita, difetterebbe secondo il convenuto anche il danno invoxxxxo dalla Procura, risultando indimostrato anzitutto il presunto disservizio conseguente ai comportamenti ascritti al Xxxx. Allo stesso modo, mancherebbe la prova di un danno all'immagine, ricondotto dalla Procura esclusivamente al requisito del *clamor fori*, senza alcuna ulteriore evidenza probatoria.

Anche il Xxxx pone in risalto poi il presunto contrasto fra la componente di danno attribuitagli dalla Procura in narrativa, pari a € 70.000,00, e la domanda finale formulata in citazione per € 435.000,00, peraltro in assenza di un vincolo di solidarietà fra i convenuti coinvolti.

In conclusione, il Xxxx ha chiesto dunque il rigetto della domanda attrice e, in subordine, la riduzione dell'addebito nei propri confronti.

L'atto di citazione, unitamente al decreto, è stato notificxxxxo anche al Xxxx e all'Xxxx, i quali non si sono tuttavia costituiti in giudizio né sono comparsi alla pubblica udienza.

Esaurita la discussione come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti Xxxx e Xxxx, i quali non si sono costituiti in giudizio pur essendo stati ritualmente citati a mezzo di atti notificxxxxi, rispettivamente, il 16 e 17 ottobre 2017 a mani proprie dei destinatari.

2. Ancora, prima di esaminare il merito della controversia, va scrutinata l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dal Xxxx, in una alla correlata questione di legittimità costituzionale sollevata, le quali vanno peraltro respinte nei termini e per le ragioni che seguono.

È incontestato fra le parti che, in relazione ai danni derivati dalle condotte illecite commesse (anche) dal Xxxx, il Comune di Arezzo si sia costituito parte civile nel processo penale a mezzo di atto del 31.05.2007, al quale lo stesso Xxxx riconosce efficacia interruttiva della prescrizione (cfr. comparsa, pag. 2).

E tuttavia detta costituzione di parte civile, a fronte della quale il Comune ha peraltro avanzato le proprie pretese e svolto attività difensiva in tutti i gradi del giudizio penale, oltre all'effetto interruttivo, produce altresì - nelle more del processo - la sospensione del termine prescrizionale sino al passaggio in giudixxxxxo della relativa sentenza ai sensi dell'art. 2945, co. 2, c.c.

In proposito, anche recentemente, è stato posto in risalto che *"la giurisprudenza consolidata di questa Corte attribuisce alla costituzione di parte civile, nel processo penale, dell'Amministrazione danneggiata, effetti interruttivi della prescrizione sino al momento in cui passa in giudixxxxxo la sentenza che definisce il processo penale (ex multis, v. Sez. 1^a App. n. 533/2017, Sez. 2^a App. n. 41/2017, n. 750/2017, Sez. 3^a App. 335/2010, n. 782/2013, SS.RR. n. 8/QM/2004). Le stesse Sezioni Riunite pur nel dichiarare l'inammissibilità della relativa questione di massima per assenza di contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno ribadito e condiviso l'orientamento maggioritario e prevalente delle Sezioni d'appello secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale 'determina l'interruzione del decorso prescrizionale anche nei confronti della Procura della Corte dei Conti (oltreché, naturalmente, dell'Amministrazione danneggiata)'. E hanno anche rilevato in relazione alla tassatività dei mezzi interruttivi della prescrizione quali previsti dagli artt. 2943 e 2944 c.c., che 'gli atti giudiziari e cioè introduttivi di un giudizio e destinati a protrarsi nel*

tempo hanno, in ragione del disposto di cui all'art. 2945 comma 2 c.c. - oltre all'efficacia interruttiva istantanea, essendo indici della vitalità del diritto che si vuol far valere - anche un'efficacia permanente, per cui la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicium, in senso sostanziale, la sentenza definitiva del processo, dato che la volontà interruttiva dell'attore è sempre attuale sino a che egli coltivi il giudizio' (SS.RR. n. 8/QM/2004)" (Corte conti, Sez. II Giur. Centrale App., 26.01.2018, n. 37; nello stesso senso, cfr. i precedenti citati dalla medesima sentenza, nonché, recentemente, Sez. Giur. Puglia, 21.02.2017, n. 64).

Alla luce di ciò, anche a prescindere da ulteriori considerazioni in ordine agli atti di costituzione in mora inviati dal Comune, tenendo conto dell'efficacia interruttiva e sospensiva derivante dalla costituzione di parte civile ad opera del Comune di Arezzo sino alla maturazione della sentenza penale definitiva, avvenuta in data 3.10.2014 (*i.e.*, sentenza della Corte di cassazione n. 41110/2014, n. 535/2014 sez.), nessuna prescrizione può ritenersi prodotta a fronte di una citazione notificata al Xxxx dalla Procura contabile nell'ottobre 2017, e già del precedente invito a dedurre con contestuale istanza di sequestro notificato nel maggio 2017.

Entro tale contesto, anche la questione di legittimità costituzionale invocata dal convenuto risulta del tutto irrilevante ai fini del decidere, e perciò inammissibile, atteso che, nel caso di specie, la maturazione della prescrizione è impedita non già da un doppio effetto interruttivo per un periodo complessivo superiore a sette anni come oggi escluso dall'art. 66 c.g.c., bensì dalla sospensione del decorso del termine prescrizione in pendenza di giudizio ai sensi dell'art. 2945, co. 2, c.c. Di qui l'irrelevanza della questione, come reso evidente dal fatto che, pur laddove l'art. 66 c.g.c. dovesse trovare applicazione, nel caso di specie la maturazione della prescrizione sarebbe in ogni caso preclusa, proprio per effetto della sospensione del relativo termine *ex art.* 2945, co. 2, c.c., che egualmente opererebbe anche nella vigenza del suddetto art. 66.

3. Nel merito, sono parzialmente fondate le domande proposte nei confronti dell'Xxxx, del Xxxx e del Xxxx, le quali vanno perciò accolte nei termini e per le ragioni che seguono; va invece respinta *in toto* quella indirizzata verso il Xxxx in quanto destituita di fondamento.

Oggetto del giudizio è costituito dal danno all'immagine e da disservizio arrecato dai convenuti al Comune di Arezzo per fatti di concussione, tentata concussione e corruzione commessi nella qualità di Consiglieri comunali e componenti (nonché, quanto al Xxxx e al Xxxx, altresì presidenti) della Commissione per l'Assetto del Territorio del suddetto Comune.

A tale riguardo, in relazione alla voce del danno all'immagine, va riconosciuta la responsabilità dell'Xxxx, del Xxxx e del Xxxx nei termini che seguono.

4. Quanto alle condotte illecite addebitate ai convenuti, esse risultano definitivamente accertate in forza del giudicium penale maturato per effetto della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 663 depositata il 15.01.2009, confermata *in parte qua* dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 36 depositata il 5.04.2012 e dalla successiva sentenza n. 41110/2014 della Corte di cassazione.

Tale giudicium vale nella presente sede sia quale presupposto per il perseguimento del danno all'immagine ai sensi dell'art. 17, co. 30 *ter*, D.L. 78/2009, rientrando oltretutto i reati per cui l'Xxxx, il Xxxx e il Xxxx sono stati condannati (*i.e.*, concussione tentata e consumata, nonché corruzione, *ex artt.* 317 e 319 c.p.) nel capo I, titolo II, libro II, c.p. richiamato dalla suddetta disposizione, sia quale elemento fondante l'accertamento dei fatti ascritti ai convenuti.

Sotto il primo profilo, vale peraltro precisare come il giudicium condannatorio per reati rientranti nel suddetto capo I sia idoneo a fondare l'azione per risarcimento del danno all'immagine anche nel caso in cui il delitto sia stato accertato nella forma del mero tentativo (Corte Conti, Sez. Giur.

Toscana, 2.05.2018, n. 117; 6.03.2017, n. 40; Sez. I Giur. Centrale App., 9.05.2014, n. 641; Sez. Giur. Lombardia, 27.03.2012, n. 187).

Riguardo al secondo aspetto, dal ridetto giudiciale condannatorio, spiegante nella presente sede gli effetti vincolanti di cui all'art. 651 c.p.p., si ricava in particolare l'affermazione della responsabilità dell'Xxxx, del Xxxx e del Xxxx per i fatti oggetto di contestazione nel presente giudizio.

Segnatamente, quanto all'Xxxx, i fatti su cui è intervenuta condanna definitiva (riconducibile in specie alla sentenza d'appello, avverso la quale l'Xxxx non propose ricorso per cassazione) consistono in numerosi episodi di concussione consumata o tentata, nonché in un fatto di corruzione propria in concorso.

Più nel dettaglio, il convenuto si è reso colpevole di concussione tentata in concorso in danno dei soci della Xxxx Xxxx, pretendendo da costoro il pagamento di somme di danaro per complessivi € 10.000,00 ai fini dell'approvazione di variante urbanistica richiesta dalla società (capo 1.a, su cui cfr. spec. pag. 84 ss. sentenza Tribunale); di concussione consumata nei confronti del Presidente dalla XXXX s.p.a., avendogli imposto l'assunzione della propria figlia presso un supermerxxxxo facente capo alla società al fine di trattare "con maggiore attenzione" una pratica di variante urbanistica presentata (capo 1.b, su cui cfr. spec. pag. 111 ss. sent. Tribunale); di concussione consumata in danno dell'imprenditore Xxxx Xxxx, avendolo costretto a versare la somma di € 10.000,00 per poter ottenere l'approvazione della variante al piano regolatore richiesta per ampliare l'azienda (capo 1.h, su cui v. spec. pag. 162 ss. sentenza Tr.); di analogo reato in danno di Xxxx Xxxx, avendolo costretto alla corresponsione della somma di € 15.000,00 per l'ottenimento dell'edificabilità di un terreno di proprietà della vittima (capo 1.i, su cui v. spec. pag. 165 ss. sentenza Tr.); di concussione tentata in danno di Xxxx Xxxx, posta in essere contattando il relativo legale, avv. Gianxxxx Niccolai, per indurre la vittima al versamento di somme di danaro al fine di poter ottenere l'approvazione della richiesta di ampliamento di un centro ippico a sé riconducibile (capo 1.j, su cui v. spec. pag. 170 ss. sent. Tr.); di analogo delitto commesso nei confronti del presidente della Xxxx Xxxx, in specie rivolgendo tramite il relativo architetto richiesta di un incarico remunerato di consigliere di amministrazione presso il suddetto organismo ai fini dell'approvazione di pratica urbanistica che la stessa Xxxx Xxxx aveva presentato per la realizzazione della propria nuova sede (cap. 1.k, su cui cfr. spec. pag. 179 ss. sent. Tr.); di concussione in danno del Xxxx Xxxx, avendolo costretto a promettere la dazione di € 40.000,00 (di cui € 10.000,00 effettivamente corrisposti) quale condizione per ottenere presso la XXXX parere favorevole a una variante al piano regolatore richiesta per la riqualificazione di un terreno da agricolo a residenziale (capo 1.l, su cui v. spec. pag. 189 ss. sent. Tr.); di tentata concussione, tramite Fatai Xxxx, in danno di Xxxx Xxxx, chiedendo il versamento della somma di € 20.000,00 ai fini dell'esito favorevole di un piano di recupero ambientale, presentato dalla madre del Xxxx, sottoposto al vaglio della XXXX (capo 1.m, su cui v. spec. pag. 204 ss. sent. Tr.); di analogo delitto in danno di Xxxx Xxxx Xxxx, chiedendogli in specie la dazione della somma di € 7.000,00 per potere ottenere l'edificabilità di un terreno su cui la persona offesa aveva presentato richiesta di variazione da agricolo a residenziale (capo 1.n, su cui cfr. spec. pag. 210 ss. sent. Tr.); di analogo tentativo nei confronti di Xxxx Xxxx, posto in essere contattando Lucchetto Simonetta e Fagioli Morena - le quali si erano interessate dello stato della pratica presentata dal Xxxx - riferendo che, se lo stesso Xxxx avesse voluto che la variante richiesta per la trasformazione di un annesso agricolo in civile abitazione fosse accolta, egli avrebbe dovuto versare una somma di danaro non meglio quantificata (capo 1.o, su cui cfr. spec. pag. 212 ss. sent. Tr.).

Allo stesso modo, l'Xxxx è stato definitivamente condannato per concussione in danno della Xxxx 3 s.r.l., avendo costretto il relativo legale rappresentante alla esecuzione di lavori, a spese della società, sull'abitazione privata dell'Xxxx dietro minaccia del blocco di una richiesta di variante al PRG presentata dalla stessa Xxxx in relazione a un piano di recupero proposto (capo 2, su cui v. spec. pag. 224 ss.); nonché per corruzione propria in concorso con tal Xxxx Xxxx, per avere assicurato un trattamento di favore alle pratiche urbanistiche presentate da quest'ultimo - in specie, in termini di esame celere in seno alla XXXX e di manifestazione di voto favorevole in Consiglio comunale - a fronte della corresponsione di una somma di danaro mensile pari a € 1.500,00 fatta artificiosamente figurare quale controprestazione in un contratto di assistenza commerciale stipulato fra il convenuto e la xxxxxxxxxxxxxx. s.p.a., di cui il Xxxx era Presidente (capo 4, su cui cfr. spec. pag. 238 ss. sent. Tr.).

Quanto al Xxxx, le condanne definitive riguardano un fatto di tentata concussione in danno dell'imprenditore Xxxx Xxxx, contattato al Xxxx per cercare di ottenere l'installazione, in un albergo da realizzarsi e per cui l'Xxxx aveva richiesto una variante urbanistica, di ascensori forniti dalla ditta dello stesso Xxxx, riferendo in particolare alla persona offesa che la suddetta variante sarebbe stata approvata solo in caso di accoglimento della richiesta avanzata dal convenuto (capo 1.c, su cui v. spec. pag. 120 ss. sent. Tr.); nonché un episodio di concussione per avere il Xxxx contattato tal Xxxx Xxxx, direttore tecnico della cooperativa Xxxx Xxxx Arezzo Xxxx, per chiedergli di esercitare pressioni sul titolare dell'impresa edile Il Xxxx s.a.s. affinché quest'ultimo installasse, presso alcune abitazioni da realizzare in Bibbiena per conto della stessa Xxxx, ascensori della ditta riconducibile al convenuto, prospettando implicitamente - in caso di rifiuto della richiesta - conseguenze negative sull'approvazione della variante al piano regolatore d'interesse della Xxxx, soggetta ancora al pronunciamento definitivo della XXXX, e così ottenendo dal Xxxx la promessa dell'utilità richiesta (capo 1.d, su cui cfr. spec. pag. 135 ss. sent. Tr.).

Il Xxxx, infine, risulta definitivamente condannato per i reati contestati ai capi d'imputazione n. 1.a, 1.f e 1.g, e cioè per fatti di tentata concussione in danno dei soci della citata Xxxx Xxxx, avendo concorso - in specie, rafforzando nelle persone offese il convincimento della necessità della dazione delle somme pretese dall'Xxxx per ottenere la variante urbanistica perseguita - all'attività illecita dello stesso Xxxx (su cui v. *retro*), consistita nel pretendere dai suddetti soggetti il pagamento di somme di danaro per complessivi € 10.000,00 ai fini dell'approvazione di una variante urbanistica richiesta dalla società (capo 1.a, su cui cfr., per la posizione del Xxxx, spec. pag. 88, 98 ss., 108 ss. sentenza Tribunale); di concussione in danno del suddetto Xxxx Xxxx, direttore tecnico della Xxxx, avendogli chiesto, per il tramite di Xxxx Xxxx, il conferimento di un incarico professionale consistente nel curare la pratica urbanistica per il cambio di destinazione da area artigianale ad area residenziale nell'ambito della variante richiesta dalla stessa Xxxx - su cui la XXXX doveva ancora esprimere parere definitivo - prospettandogli, in caso di accoglimento della richiesta, una particolare attenzione nell'esame della pratica, e così inducendo il Xxxx a promettergli l'affidamento del ridetto incarico (capo 1.f, su cui v. spec. pag. 145 ss. sent. Tr.); di analogo delitto commesso in danno del medesimo Xxxx affinché esercitasse pressione sui condomini degli edifici realizzati per conto della società Xxxx nel Comune di Poppi, in via Colle Ascensione n. 103, al fine di far nominare il convenuto quale amministratore condominiale, dietro minaccia di conseguenze negative in caso di mancato accoglimento della richiesta, e così ottenendo dal Xxxx la promessa dell'utilità perseguita (capo 1.f, su cui v. spec. pag. 150 ss. sent. Tr.).

A fronte del giudicxio penale maturato in relazione ai suddetti fatti, qui vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p., le condotte illecite addebitate ai tre convenuti devono ritenersi definitivamente accertate nei termini sopra riferiti.

In tale prospettiva, vanno dunque respinte tutte le difese formulate dal Xxxx e dal Xxxx - anche in relazione al dedotto ruolo esclusivamente consultivo assegnato alla XXXX - per tentare di superare il contenuto delle sentenze penali, in specie fornendo una diversa e inammissibile ricostruzione delle vicende su cui è intervenuto il ridetto intangibile giudicxio.

5. A fronte delle condotte come accertate nei termini appena riportati, la Procura invoca nei confronti dei convenuti una prima voce di danno consistente nel danno all'immagine.

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo ammesso la configurabilità in astratto di tale xxxegoria di pregiudizio, costituendo la relativa risarcibilità in favore dell'amministrazione un principio ormai del tutto consolidato (cfr., da ultimo, Corte conti, Sez. Giur. Toscana, n. 117/2018, cit., e richiami ivi contenuti).

Nel caso di specie, stante l'inapplicabilità *ratione temporis* del criterio presuntivo di cui all'art. 1, co. 1 *sexies*, L. 20/1994 introdotto con L. 190/2012, la Procura determina l'ammontare di tale danno nella misura di complessivi € 100.000,00 ciascuno a carico dell'Xxxx e del Xxxx, nonché di € 50.000,00 in capo al Xxxx, richiamando i criteri tradizionali per la quantificazione del suddetto danno.

Effettivamente, nel caso in esame non può trovare applicazione la disposizione di cui al menzionato art. 1, co. 1 *sexies*, L. 20/1994, atteso che tanto le condotte contestate ai convenuti quanto la relativa divulgazione mediatica pregiudizievole (fermo il perdurare dell'attenzione della stampa sulla vicenda) sono anteriori all'ingresso in vigore della disposizione, da qualificarsi alla stregua di norma di carattere sostanziale (in tal senso, Corte conti, Sez. Giur. Lombardia, 22.02.2018, n. 33; Sez. Giur. Piemonte, 12.07.2016, n. 237; Sez. I Giur. Centrale App., 26.05.2015, n. 333; Sez. II Giur. Centrale Appello, 25.07.2013, n. 489; Sez. Giur. Abruzzo 26.02.2015, n. 26; Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia, 17.02.2015, n. 7). Per questo, la valutazione e quantificazione del danno all'immagine deve avvenire sulla base dei consueti criteri oggettivo, soggettivo e sociale elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Nel caso di specie, il danno all'immagine è derivato in particolare dalla pubblicazione di diversi articoli di stampa, in particolare dal 2007 sino al 2014, alcuni dei quali presso testate giornalistiche di levatura nazionale quali "La Repubblica" e "La Nazione" (*sub doc.* 1 Pr.).

Certamente da tali articoli è disceso un pregiudizio per l'immagine dell'amministrazione, e detto pregiudizio risulta causalmente ascrivibile (anche) ai fatti commessi dai convenuti, percepibili dai consociati - a seguito di loro divulgazione mediatica - in termini di condotte riprovevoli, capaci di infrangere il sentimento di appartenenza dei cittaxxx nell'apparato pubblico e il senso di fiducia dei primi rispetto al secondo.

Tale profilo di disdoro e percepita riprovevolezza dei fatti risulta poi ulteriormente accentuato dalla vicenda penale che ne è sxxxurita, confluita nella sentenza di condanna emessa a carico dell'Xxxx, del Xxxx e del Xxxx.

Ai fini della quantificazione di tale danno occorre peraltro tener conto di tutti i profili concreti della fattispecie, valorizzando i quali, secondo il giudizio del Collegio, la richiesta attorea si rivela corretta nei confronti dell'Xxxx ma eccessiva per gli altri due convenuti.

In proposito, occorre tener conto in particolare del fatto che (i) la condotta realizzata risulta grave, reiterata nel tempo, ed è percepibile dai consociati come odiosa, avendo oltretutto procurato, in alcuni casi, rilevanti vantaggi patrimoniali in capo ai convenuti (criterio cd. "oggettivo"); (ii) la

posizione rivestita da tutti i convenuti, d'altra parte, era assai rilevante, attesa la loro qualità di Consiglieri comunali e componenti della XXXX (criterio cd. "soggettivo"); in ultimo, (iii) la vicenda ha avuto una significxxxxiva diffusione presso il pubblico, per il tramite di vari articoli di stampa (criterio cd. "sociale").

Entro tale contesto, tuttavia, diverso è stato il ruolo dei tre convenuti nell'ambito della vicenda, e dunque il loro contributo nella produzione del nocumento erariale qui in considerazione.

In particolare, più numerose e complessivamente più gravi - come risulta anche dall'entità della condanna inflitta in sede penale - risultano le condotte poste in essere dall'Xxxx, che va perciò condannato al risarcimento del danno per l'intero, in misura pari a € 100.000,00, inclusa rivalutazione monetaria.

Segue poi, per gravità e rilevanza, anche alla luce del ruolo rivestito quale Presidente della XXXX, la posizione del Xxxx, verso il quale la domanda merita parziale accoglimento, nella misura complessiva di € 60.000,00, inclusa rivalutazione monetaria.

Infine, il danno all'immagine addebitabile al Xxxx è pari a totali € 40.000,00, inclusa rivalutazione, atteso il suo ruolo complessivamente più defilato, nonché la più contenuta gravità dei fatti posti in essere.

6. Sotto il profilo soggettivo, i fatti sopra indixxxi vanno ascritti ai convenuti a titolo di dolo, avendo l'Xxxx, il Xxxx e il Xxxx avuto la piena rappresentazione e volizione di tutti gli elementi dell'illecito erariale posto in essere.

7. In senso inverso, non consentono di superare l'affermazione della responsabilità dei convenuti nei termini appena riferiti le ulteriori deduzioni ed eccezioni formulate dalle difese, e in specie da quella del Xxxx.

Segnatamente, nessuna rilevanza ha in proposito l'assenza di una richiesta di condanna in solido nei confronti dei convenuti da parte della Procura, la quale ha chiarito, già nell'atto di citazione e con successiva precisazione nel corso dell'udienza, come le domande proposte siano distinte per ciascun convenuto, non venendo dunque invoxxxxa alcuna loro responsabilità solidale.

Entro tale contesto, anche il diffuso richiamo difensivo all'assenza di un concorso fra i condannati risulta privo di rilevanza, proprio perché difetta in specie una domanda in solido nei riguardi dei convenuti, chiamati a rispondere ciascuno per i fatti distintamente posti in essere (nel caso del Xxxx, capi d'imputazione n. 1.c e 1.d di cui al giudizio penale) e per il corrispondente danno erariale procurato.

Parimenti infondato si appalesa il rilievo relativo alla manxxxxa specificazione, nella formulazione della domanda attorea, della richiesta di condanna per una maggiore o minore somma rispetto a quella determinata dalla Procura, atteso che la possibilità di condanna per importi minori - come nel caso di specie avvenuto per il Xxxx - è insita nel potere di accoglimento parziale della domanda, e dunque non abbisogna di un'autonoma specificazione.

Di qui l'infondatezza delle difese del Xxxx e la conferma della condanna a suo carico nei termini sopra indixxxi.

8. Va al contrario integralmente respinta, nei confronti di tutti i convenuti, la domanda relativa al risarcimento del danno da disservizio in mancanza di relativa prova da parte dell'attore erariale.

In proposito, la Procura invoca da un lato un disservizio per esercizio illecito e penalmente rilevante di pubbliche funzioni da parte dei convenuti, dall'altro un nocumento da sopravvenuta mancanza del sinallagma contrattuale in relazione agli illeciti posti in essere.

Le singole poste di tale complessivo pregiudizio sarebbero costituite, in specie, dalle retribuzioni indebitamente percepite dai convenuti a fronte di uno sviamento della funzione della XXXX e di

una disutilità del servizio reso; dall'impiego di risorse di personale per fornire assistenza agli inquirenti e alla magistratura a seguito degli illeciti ascrivibili ai convenuti nonché ai fini della costituzione di parte civile nel processo penale; dalla sospensione e annullamento *ex art. 78, co. 4, TUEL* dei piani urbanistici adottati in esito agli illeciti commessi.

A fronte di tale domanda, la Procura non fornisce tuttavia alcuna prova concreta - né tanto meno allegazioni specifiche e circostanziate - in ordine alle singole ipotesi di disservizio che si sarebbero realizzate e per le quali viene invocato il risarcimento del danno erariale.

A tal riguardo, la giurisprudenza più recente di questa Corte, pur ammettendo la categoria del danno da disservizio, ha avuto modo di porre in risalto che detto danno *"non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie poiché deve costituire un pregiudizio economico certo nell'an, e deve essere fornita prova, da parte del PM, che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi stabiliti ma non raggiunti o di spese sostenute per ripristinare l'efficienza perduta"* (così, testualmente, Corte Conti, Sez. III, 22 giugno 2016 n. 243, richiamata dalla già citata Sez. giur. Toscana n. 297/2016) (Corte conti, Sez. Giur. Toscana, 12.06.2018, n. 161).

In tale prospettiva, *"se (...) un danno da disservizio può astrattamente concepirsi nel caso di commissione di reati contro la medesima P.A., nel cui interesse dovrebbe essere esercitata la funzione o svolto il mandato, esso non si sottrae né alla prova dell'an, né tantomeno a quella circa il quantum del disservizio in ipotesi arretrata all'amministrazione"* (Corte conti, Sez. I Giur. Centrale App., 1.03.2018, n. 96).

Nel caso di specie, la Procura non ha fornito prova né puntuale allegazione in ordine a quale sia stata, in relazione agli illeciti commessi, la retribuzione indebitamente percepita dai convenuti, dei quali non viene reso noto neppure il trattamento economico né viene dedotta la (presunta) quota dei compensi ingiustificati a fronte degli specifici illeciti posti in essere; allo stesso modo, non vengono dimostrate e neppure indicate in dettaglio le attività di collaborazione alle indagini e ai fini della costituzione di parte civile specificamente svolte da altri dipendenti comunali, i quali non vengono dalla Procura neppure identificati, né vengono precisate le ore di lavoro sottratte alle loro mansioni ordinarie o la rispettiva retribuzione individuale.

Allo stesso modo, non v'è alcuna prova in atti dell'intervenuta sospensione e annullamento *ex art. 78 TUEL* delle porzioni di piano urbanistico interessate dalle vicende qui invocate; anzi, la Procura si è limitata in proposito ad affermare genericamente che *"l'amministrazione ha provveduto e dovrà provvedere ad una valutazione della situazione ed assumere le relative determinazioni imposte dalla legge"*, senza fornire tuttavia alcuna evidenza circa l'effettiva adozione dei suddetti provvedimenti di sospensione, annullamento e sostituzione degli strumenti urbanistici; provvedimenti che peraltro presupporrebbero - quanto meno a fini di annullamento e sostituzione del piano urbanistico - che l'accertamento della specifica correlazione fra lo strumento urbanistico e l'interesse dell'amministratore infedele sia stata accertata con sentenza passata in giudicato (art. 78, co. 4, TUEL), ciò che, nuovamente, non è stato puntualmente dimostrato dalla Procura nel caso in esame.

Per tali complessive ragioni, in difetto di adeguata prova sullo stesso *an*, oltreché sul *quantum*, del danno da disservizio invocato dalla Procura, la relativa domanda va integralmente respinta nei confronti di tutti i convenuti.

9. In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, vanno parzialmente accolte le domande proposte nei confronti dell'Xxxx, del Xxxx e del Xxxx, con condanna di costoro per danno all'immagine in misura, rispettivamente, pari a € 100.000,00 l'Xxxx, € 60.000,00 il Xxxx ed €

40.000,00 il Xxxx, inclusa rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo; va invece integralmente rigettata la domanda avanzata nei riguardi del Xxxx.

Per effetto della decisione assunta, ai sensi dell'art. 80 c.g.c., il sequestro conservativo autorizzato nei confronti del Xxxx con decreto presidenziale del 27.04.2017, come corretto con successivo decreto presidenziale del 4.05.2017 e confermato dall'ordinanza n. 67 del 7.07.2017, è convertito in pignoramento, nei limiti delle somme per cui è condanna.

Nei confronti del Xxxx, va invece dichiarata a norma dell'art. 78, co. 3 e 4, c.g.c. l'inefficacia del sequestro conservativo già autorizzato con decreto presidenziale del 27.04.2017, come corretto con successivo decreto presidenziale del 4.05.2017 e confermato dal giudice designato con ordinanza n. 67/2017, con conseguente ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di cancellazione della relativa trascrizione.

10. Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, sono poste integralmente a carico dell'Xxxx, del Xxxx e del Xxxx, suddivise in quote di egual misura fra loro e liquidate come in dispositivo, ivi incluse quelle relative alla fase cautelare.

In difetto di costituzione in giudizio del Xxxx, non è luogo a provvedere per le spese nei confronti di quest'ultimo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, così provvede:

- dichiara la contumacia dei convenuti Xxxx Xxxx e Xxxx Xxxx;
- respinge l'eccezione di prescrizione e la questione di legittimità costituzionale proposte dal Xxxx;
- in parziale accoglimento delle domande attrici, condanna Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx e Xxxx Xxxx al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Arezzo (C.F. 00176820512), rispettivamente, per € 100.000,00 l'Xxxx, per € 60.000,00 il Xxxx e per € 40.000,00 il Xxxx;
- sulle suddette somme, da ritenersi comprensive di rivalutazione monetaria, sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- respinge la domanda proposta nei confronti di Xxxx Xxxx;
- nei confronti di Xxxx Xxxx, il sequestro conservativo autorizzato con decreto presidenziale del 27.04.2017, successivamente corretto con decreto del 4.05.2017, come confermato con ordinanza n. 67 del 7.07.2017, è convertito in pignoramento, nei limiti delle somme per cui è condanna;
- dichiara inefficace il sequestro conservativo autorizzato nei confronti di Xxxx Xxxx con decreto presidenziale del 27.04.2017, successivamente corretto con decreto del 4.05.2017, come confermato con ordinanza n. 67 del 7.07.2017, e conseguentemente ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di provvedere alla cancellazione della relativa trascrizione, eseguita nei confronti dello stesso Xxxx sull'immobile sito nel Comune di Arezzo, identifixxxxo al xxxxasto xxxxxxxxi al fg. 105, part. 152, sub 12, xxx. C/2, mq. 162, proprietà 100%;
- le spese di giustizia seguono la soccombenza, vengono poste a carico di Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx e Xxxx Xxxx suddivise in quote di eguali misura, e si determinano, compresa la fase cautelare, in complessivi € 5362,33.=(Euro cinquemilatrecento= sessantadue/33.=);
- nulla per le spese processuali nei confronti di Xxxx Xxxx.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20 giugno 2018.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

F.to Alberto Urso

IL PRESIDENTE

F.to Amedeo Federici

Depositata in Segreteria il 02/08/2018

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini